

Sentenza: 9 luglio 2014, n. 207

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), nonché delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 21, c. 3°, alinea e lett. a), del decreto legge 04/06/2013 n. 63, (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90.

Esito: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, impugnato, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana.

Estensore: Lucia De Siervo

Sintesi:

Due sono le questioni da esaminare in via preliminare.

La prima riguarda la formulazione in via alternativa della questione la corte ribadisce come già fatto in altri casi (sentenze n. 255 del 2013, n. 228 del 2003, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989) che il giudizio in via principale, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili.

La seconda riguarda il fatto che la Regione Sicilia non ha adempiuto all'onere di allegare la precisa quantificazione del pregiudizio lamentato, ma la Corte (sentenza n. 246 del 2012) ritiene che il principio della necessaria allegazione del danno affermato trova una giustificazione quando la norma censurata dispone una minore entrata per la Regione e non anche quando comporti l'esclusione dal beneficio del maggior gettito da essa stessa introdotto e quindi ritiene ammissibile il ricorso.

Entrando quindi nel merito dell'impugnazione la norma nazionale stabilisce degli incentivi per la prestazione energetica nell'edilizia realizzando per lo Stato un aumento di gettito, che finanzierà tali misure di facilitazione.

Le azioni previste sono: l'innalzamento e la proroga del regime di detrazione fiscale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici (art. 14); la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili (art. 16); l'eliminazione del regime agevolato IVA per taluni prodotti editoriali, e cioè supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali diversi dai libri scolastici e universitari (art. 19); l'applicazione del regime ordinario IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici (art. 20).

La norma quindi prevede con gli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 un maggior gettito risultante dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali ivi stabilite e i maggiori introiti per imposte

dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche agevolate; dagli artt. 19 e 20 è poi previsto un maggior gettito come diretta conseguenza della eliminazione del regime IVA agevolato nel settore editoriale e dell'innalzamento dell'IVA sugli alimenti somministrati mediante distributori automatici.

La Regione Sicilia impugna la norma ritenendo che in questo modo lo Stato voglia introitare anche tributi regionali incassati dalla Regione.

La Corte, come già in sentenze precedenti (si veda anche la 145 del 2014), va a verificare se sono rispettate le tre condizioni per ammettere che l'imposta sia trattenuta tutta dallo Stato con riferimento al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2. Esse sono:

- la natura dell'entrata sia tributaria
- l'entrata sia nuova
- la destinazione del gettito soddisfi finalità particolari, contingenti o continuative dello Stato.

Le entrate di cui si tratta sono pacificamente tributarie, la loro destinazione è definita dalla norma (sentenza 135/2012), la Corte si concentra quindi a verificare la natura di novità dell'entrata.

Le misure di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. n. 63 del 2013 rientrano nel perimetro della nozione di «nuova entrata tributaria» tracciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale può considerarsi tale anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti (sentenze n. 97 del 2013, n. 143 del 2012 e n. 348 del 2000). A tale fattispecie possono senz'altro assimilarsi l'eliminazione del regime IVA agevolato per i prodotti editoriali e, a maggior ragione, l'aumento dell'aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con i distributori automatici.

Non rientra, invece, nella nozione di «nuova entrata tributaria» il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui agli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 risultante, cioè, dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali introdotte dalle norme richiamate e i maggiori introiti per imposte dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche derivante dalla loro agevolazione. Si tratta di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della norma, ma aumenta o meglio, potrebbe aumentare, per l'ipotizzato effetto incentivante sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme.

Quindi, conclude la Corte, l'articolo 21 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste da questi ultimi articoli anche i tributi riscossi nella Regione siciliana.